

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero degli Affari Interni
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per gli affari dei culti
Area II – Affari dei culti diversi dal cattolico
Piazzale del Viminale
00184 Roma

Padova, 28 novembre 2005

Oggetto: riconoscimento di Ente al fine dell'ottenimento della personalità giuridica.

Il sottoscritto Giorgio Villella, in qualità di Segretario Nazionale dell'UAAR (*Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti*), richiede a codesto Ministero il riconoscimento giuridico dell'associazione suddetta ai sensi delle norme vigenti.

Come ha affermato la Corte costituzionale, l'ateismo è protetto dall'art. 19 Cost., quindi nell'ambito della libertà di religione, e non solo all'interno dell'art. 21 Cost., quale libera espressione di pensiero (Corte cost., sentenza n. 117/1979, di cui si riporta in calce un estratto). In base a tale sentenza la libera esplicazione dell'ateismo (quindi, anche in forma associata) è assimilabile al fenomeno della confessione religiosa.

Si rammenta inoltre che l'equiparazione dello status delle associazioni filosofiche non confessionali a quello delle confessioni religiose è stata implicitamente riconosciuta dallo Stato italiano attraverso la ratifica della dichiarazione numero 11 adottata in allegato al Trattato di Amsterdam del 1997 e dell'articolo I-52 del Trattato di Roma del 2004.

Restando a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti al riguardo da parte di codesti Uffici, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Giorgio Villella

Estratto della sentenza 117/1979: *«L'opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà "negativa". Ma anche chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. [...] perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico».*